



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, (di seguito denominato Parco o anche solo PAP), con sede Via Plinio n. 26, Pompei, in persona del Direttore Generale Dr. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso il Parco,

e

Accademia di Belle Arti di Varsavia, di seguito denominata Accademia, con sede in Varsavia, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068, in persona del Rettore Prof. Błażej Ostoja Lniski

Visto

- l'art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo cui il Ministero della Cultura può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca;
- gli artt. 111, cc.1-2-3, 112, cc.1 e 4, 118 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.ii;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, e specificamente agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca) 114 (valorizzazione) 118 (promozione), 119 (conoscenza) del citato D. Lgs. n. 42 del 22/1/2004;
- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”;
- L’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l’altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *“attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al*

patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi” (lett.g) nonché lo svolgimento di “ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria” (lett.h) e la collaborazione ad “attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività” (lett.i);

- con nota prot. 18827-P DG-ERIC- SERV I del 13.09.2021, la Direzione Generale Educazione e Ricerca e Istituti culturali, ha già autorizzato, per quanto di competenza, questa amministrazione alla stipula della convenzione con l’Accademia;

CONSIDERATO CHE

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- è volontà del Parco provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di propria competenza attraverso la promozione di ricerche tematiche progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l’integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale;
- le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale delle parti;

- la presente Convenzione configura, quindi, un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- l'Accademia di Belle Arti di Varsavia è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- il gruppo di lavoro dell'Accademia di Belle Arti di Varsavia, una delle più prestigiose accademie di restauro europee, è composto oltre che dai professori anche da studenti di livello avanzato
- l'Accademia ha svolto già in passato, a villa Arianna numerosi interventi di valorizzazione riportando all'antico splendore alcuni ambienti. Il progetto portato a termine il 31.12.2020 ha avuto, anche, il supporto del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia.
- con nota prot. 0007150-A del 12/06/2025 pertanto l'Accademia ha presentato formale richiesta di avvio delle attività anche per l'anno 2025, come da progetto allegato alla presente convenzione;
- vista la lunga collaborazione fra i due Istituti e per garantire maggiore continuità alle attività di restauro e indagine si è ritenuto opportuno sottoscrivere una nuova convenzione di studio e ricerca tra i due enti al fine di continuare nella proficua collaborazione istituzionale e favorire lo scambio interistituzionale le sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica nonché statutaria;
- le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività
- tanto visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione istituzionale tra il Parco e l'Accademia nell'avvio di attività di studio formazione ricerca promozione.

Art. 2 Oggetto

Scopo della presente convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, nonché di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche del progetto di seguito meglio specificato.

Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso l'attuazione di progetti inerenti i seguenti punti:

1. Conservazione dei dipinti murali nell' Ambiente 8, 9, 12.
2. Studi archeometrici della pittura murale negli ambienti prescelti della villa
3. Metodo non invasivo per misurare l'umidità delle mura.

Il Parco si Impegna a:

1. Mettere a disposizione gli spazi all'interno di Villa Arianna per lo svolgimento delle attività e per esigenze logistiche;
2. Fornire supervisione e supporto tecnico-scientifico alle attività in programma;

L'Accademia si impegna a

- a) continuare i lavori di restauro e di ricerca sugli affreschi romani nell'Ambiente 12 della Villa Arianna di Stabie;
- b) cominciare i lavori di restauro e di ricerca sugli affreschi romani negli Ambienti 8 e 9 della Villa Arianna di Stabie.
- c) L'ambito dei lavori di restauro e di ricerca negli altri ambienti della Villa Arianna verrà eventualmente concordato tra le Parti in corso di lavori.

Nell'ambito di tale convenzione le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di singoli progetti di intervento e/o ricerca componenti il programma di cui sopra, ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri uffici. I singoli progetti scientifici d'intervento saranno definiti e concordati di volta in volta col Parco previa verifica.

Le Parti si riservano, infatti, la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo appositi accordi attuativi/integrativi che dovranno essere poi oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Le Parti contraenti metteranno a disposizione le competenze, le professionalità e le risorse eventualmente disponibili con modalità e tempi che potranno essere disciplinati successivamente.

Art. 3 Referenti

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof.r Krysztof Chmielewski con dottoressa Julia Burdajewicz per conto dell'Accademia, dalla dott. Silvia Martina Bertesago in qualità di responsabile del sito di Stabiae per conto del Parco.

Il Parco Archeologico di Pompei indica, inoltre, come referente restauratore la dott.ssa Teresa Argento

Nella realizzazione delle attività potranno essere, inoltre, coinvolti altri Enti individuati dai sindacati coordinatori, preventivamente comunicati e concordati tra le parti.

Art. 4 Ricerca e Pubblicazione

L'obiettivo fondamentale delle parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività, oggetto della presente convenzione, potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica solo con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

Le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordati e autorizzati, coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate nel progetto scientifico generale allegato alla presente Convenzione, con ambiti, obiettivi e modalità e programmi attuativi specifici presentati annualmente,
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà, al termine di ogni campagna annuale, consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

- le modalità d'uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;

Le pubblicazioni dei dati dovranno avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art.5 Pubblicità dei risultati

Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di entrambe.

Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art.7 Durata

La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato solo mediante sottoscrizione di nuova convenzione.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 8 Accordi attuativi

Le parti si riservano di integrare le condizioni previste nella presente convenzione, sottoscrivendo appositi accordi attuativi ad esso che entrano a fare parte del presente accordo.

Questi possono essere inerenti ad esempio a specifiche attività, eventi, progetti ecc. che si dovessero realizzare durante la collaborazione.

Ciascuna parte contraente provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non è previsto alcun onere economico/finanziario a carico del Parco, essendo la convenzione sottoscritta con l'obiettivo di una reciproca collaborazione istituzionale tra le parti..

Art. 9 Garanzie assicurative

Le Istituzioni garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e per eventuali studenti partecipanti alle diverse attività. Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle disposizioni fornite dal Parco in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per gli operatori.

L'Accademia solleva da ogni responsabilità il Parco per eventuali danni che possano derivare dalle attività, di cui alla presente convenzione, a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale sempre che tali danni siano di colpa esclusiva dell'Accademia. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia di responsabilità.

L'Accademia, nell'esecuzione dell'attività, adotterà ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati dal personale stesso e/o dal personale delle ditte incaricate sempre che tali danni siano di colpa esclusiva dell'Accademia.

Articolo 10 Sicurezza

Le misure generali di tutela previste all'art. 15 della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro rimangono in capo ai rispettivi datori di lavoro, che provvederanno a garantire i propri lavoratori la necessaria formazione informazione e addestramento per le attività previste nel presente atto e altrettanto provvederanno se necessario a sottoporli a sorveglianza.

All'inizio delle attività convenzionate presso il PAP sarà compilato dagli studiosi operanti nel sito il modulo di consenso informato ai sensi dell'art. 26 de d.lgs. 81/08 e smi.

Per tutte le attività non previste e non descritte nella convenzione in oggetto si rimanda ad accordi successivi e aggiuntivi dove saranno valutati gli aspetti di competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 11 Riservatezza

Ogni parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni.

Art. 12 Foro competente

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la legge italiana e la competenza del Foro di Napoli.

Art. 13 Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 14 Disposizioni generali e finali

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS e assolve l'imposta di registro per il caso d'uso.

La stipula dei presenti atti consta di n° 7 fogli.

Pompei, li 17.6.2025

Il Parco Archeologico di Pompei,
Direttore Generale
Dr. Gabriel Zuchtriegel

Accademia di Belle Arti di Varsavia
 Rettore
Prof. Błażej Ostoja Lniski